



COMUNE DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **194** di Registro

SEDUTA DEL 29 Luglio 2021

PRESIDENTE: DOTT. MARIO LANDRISCINA

SEGRETARIO: DOTT.SSA ROSSANA TOSETTI

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

		PRESENTI	ASSENTI
LANDRISCINA MARIO	Sindaco	si	
CALDARA ADRIANO	Vice Sindaco	si	
CORENGIA ANGELA	Assessore	si	
GERVASONI PIERANGELO	“	si	
PETTIGNANO FRANCESCO	“	si	
GALLI MARCO	“	si	
CIOFFI LIVIA	“	si	
NEGRETTI ELENA	“		si
BONDURI ALESSANDRA	“	si	
BUTTI MARCO	“	si	

OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 183 CO. 15 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO DI CREMAZIONE - RIGETTO PROPOSTE PERVENUTE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PRIVATI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 183, comma 15 del d.lgs 50/2016 prevede che gli operatori economici possano presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente e che l'amministrazione aggiudicatrice valuti la fattibilità della proposta stessa;

Considerato che:

- in data 26/10/2018 la società Tempio Crematorio Lombardo S.r.l. ha presentato una istanza di affidamento per la “Progettazione, realizzazione e gestione del nuovo tempio crematorio nel cimitero di Camerlata”, redatta ai sensi della suddetta normativa;
- in data 07/05/2021 la società Altair Funeral S.r.l. ha presentato una istanza di affidamento in concessione della gestione del servizio crematorio comprensivo di investimenti di ammodernamento tecnologico e strutturale del crematorio di Como presso il cimitero monumentale;
- con decreto dirigenziale del Segretario Generale n. 185 del 08/06/2021 (PG 38356 del 08/06/2021), veniva allo scopo costituita la struttura denominata “*Gruppo di Lavoro Tempio Crematorio*”;

Acquisita l'informativa del RUP dei due procedimenti sopra elencati, Arch. Luca Colombo, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Considerato:

- che la legge, nel disciplinare la possibilità da parte di operatori economici privati di presentare in autonomia proposte di intervento, nulla prevede nel caso in cui pervengano più istanze;
- che il RUP ha terminato i propri lavori e ha compiutamente relazionato alla Giunta Comunale in ordine alle proprie valutazioni tecniche;

Preso atto delle risultanze dell'analisi effettuata dal RUP;

Dato atto che costante giurisprudenza in merito (si veda una volta per tutte Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 08/02/2011 n. 843) prevede che *“Nella procedura di project financing l'amministrazione deve valutare le proposte progettuali in funzione dell'interesse pubblico perseguito, giudicando la loro idoneità a dare attuazione ad un programma non definito nei suoi contenuti progettuali. Come stabilito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 15 aprile 2010 n.2155, occorre tenere distinte la fase preliminare dell'individuazione del promotore e la successiva fase selettiva finalizzata all'affidamento della concessione. Mentre quest'ultima presenta i caratteri della gara soggetta ai principi comunitari e nazionali dell'evidenza pubblica, la scelta del promotore, ancorché procedimentalizzata, “è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione stessa di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore”;*

Visto l'ulteriore orientamento espresso dal giudice amministrativo, che prevede che anche laddove sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse *“ed individuato quindi il promotore privato, l'amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione (negli stessi termini si è ancora di recente espresso questo*

Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2014, n. 1365). Tale scelta costituisce infatti una tipica manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all'effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, tali da non potere essere rese coercibili nell'ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 21 giugno 2016, n. 2719);

Ritenuto, che le proposte presentate non siano idonee a dare attuazione ai programmi dell'amministrazione, in considerazione di quanto segue:

a) con riferimento alla prima proposta:

- la localizzazione non è coerente con l'attività eseguita nel 2020 dove si è provveduto a proporre la ristrutturazione dell'attuale forno al cimitero ed è stata assentita a marzo dalla Regione Lombardia;
- le condizioni economiche proposte, seppure verosimilmente a miglioramento in sede di gara, comporterebbero, in prima approssimazione minori entrate per l'Amministrazione Comunale;
- non risulta conforme al piano cimiteriale;

b) con riferimento alla seconda proposta:

- la proposta di durata pari a 30 anni è da ritenersi eccessivamente lunga e vincolante;
- le tariffe per la cremazione delle salme sono più alte rispetto alle attuali, ammontando, rispettivamente:
 - per i residenti, ad euro 471,86 (pur al netto dello sconto del 25% applicato per i residenti e iva inclusa), a fronte della tariffa attualmente applicata, che ammonta ad euro 376,00 (iva esente);
 - per i non residenti, ad euro 659,14 (iva inclusa), a fronte della tariffa attualmente applicata, che ammonta ad euro 471,00;
- dal punto di vista finanziario, come si evince dalla Relazione del Dirigente id. 32171982, la proposta di project financing è sostenibile, ma l'incidenza sul bilancio dell'Ente, calcolata considerando sia una stima di minori costi rispetto all'attuale forma di gestione, sia una stima di minori ricavi, appare sfavorevole, in ogni caso le condizioni proposte potrebbero essere soggette a miglioramento in sede di gara;
- il Comune ha in essere un contratto di gestione esistente in scadenza nel mese di novembre 2022, rinnovabile;
- alcune tra le opere migliorative proposte dal promotore sono inserite nel piano opere pubbliche 2021 e saranno direttamente realizzate dall'Amministrazione Comunale
- con deliberazione di G.C. n. 174 del 15 luglio 2021 è stato approvato il documento di fattibilità per la riqualificazione del forno crematorio, intervento direttamente finanziato per un importo di € 320.000 e che sarà realizzato dall'Amministrazione Comunale

Visti i pareri favorevoli:

- ✓ di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Direttore Opere Pubbliche e Servizi Tecnici Cimiteriali;
- ✓ del Vice Segretario Generale Aggiunto espresso ai sensi dell'art. 103 del vigente Statuto comunale, nonché la nota in data 28/07/2021 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine al parere di regolarità contabile;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. di ritenere, per le motivazioni di cui in premessa, le proposte progettuali pervenute non idonee a dare attuazione ai programmi dell'Amministrazione e conseguentemente di non procedere oltre nella procedura di *project financing*;
2. di dichiarare, con separata votazione assunta ad unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000, in considerazione dello scadere del termine di conclusione dei procedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
AGG.TO

DOTT.SSA ROSSANA TOSETTI

IL PRESIDENTE

DOTT. MARIO LANDRISCINA